

Determinazione n. 60 di data 20 marzo 2017

Oggetto: AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 5.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale di Daone n. 87 del 12.08.2014:

1. è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DELL'ABITATO DI DAONE, redatto dal tecnico incaricato arch. Sebastiano Bertolini, con studio a Darè (Tn) civ. n. 84, iscritto all'Albo n. 863 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, e consegnato in data 27.06.2014, protocollo del Comune n. 2782 del 27.06.2014, il quale evidenzia una previsione di spesa di euro 280.650,00 di cui euro 193.990,12 per lavori (di cui euro 5.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 86.659,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, lettera a), della L.P. 27/2010, l'acquisto ai fini dei lavori in questione delle seguenti particelle di proprietà di privati sulla base del valore di seguito evidenziato:
3. è stato autorizzato il sindaco alla sottoscrizione del contratto di acquisto, con la precisazione che il medesimo avrà forma pubblico – amministrativa e conterrà le principali clausole della compravendita e che le spese inerenti e conseguenti sono a carico dell'Amministrazione comunale acquirente, salvo quelle intrasferibili per legge.

Visti gli elaborati progettuali consegnati dall'arch. Sebastiano Bertolini, al prot. comunale di Daone n. 2782 dd. 27 giugno 2014 sui quali la Commissione edilizia comunale di Daone nella seduta del 01.10.2014 aveva già espresso un parere favorevole dando delle prescrizioni;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 128 del 07.11.2014, è stato affidato all'arch. Sebastiano Bertolini, con studio a Darè (Tn) civ. n. 84, iscritto all'Albo n. 863 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, C.F. BRTSST68H23L174A, l'incarico di redigere il progetto definitivo e esecutivo compresa la sicurezza in fase di progettazione, riguardante le opere per la sistemazione e l'arredo urbano dell'abitato di Daone, a fronte del compenso di euro 8.304,51 più C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%, come da preventivo di parcella dd. 3.11.2014, protocollo del Comune n. 4954 del 6.11.2014, importo stimato dell'opera euro 194.000,00.

Visti gli elaborati del progetto definitivo consegnati dall'arch. Sebastiano Bertolini in data 05/03/2015 al prot. N. 1500, poi integrati in data 03/04/2015 al prot. N. 2390 ed infine in data 13/04/2015 al prot. N. 2548;

Essendo emersa la possibilità di inserire delle nuove lavorazioni e altre piccole zone da arredare non previste nel progetto iniziale con deliberazione 118/2015 si affidava, all'arch. Sebastiano Bertolini, con studio a Darè (Tn) civ. n. 84, iscritto all'Albo n. 863 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, C.F. BRTSST68H23L174A, l'incarico dell'integrazione del progetto riguardante le opere per la sistemazione e l'arredo urbano dell'abitato di Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. n. 8345 in data 20.11.2015, verso un corrispettivo già scontato del 25% pari a complessivi € 10.055,56= (di cui € 7.925,26 di imponibile + Cassa Previdenza 4% - € 317,01 + IVA 22% - € 1.813,30).

Visto il progetto esecutivo redatto dall'architetto Bertolini, che risulta composto da sette interventi distinti, giunto al prot. comunale n. 2409 del 08/04/2016 e n. 4103 del 06/06/2016.

Vista la nota rilasciata in data 14/04/2016 prot. n. 2616 a Firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che attesta la conformità delle opere in oggetto agli strumenti urbanistici vigenti ed al regolamento edilizio.

Visto il parere favorevole sulla qualità architettonica espresso dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio nella Comunità delle Giudicarie in data 30/05/2016 con delibera n. 219/2016 con prescrizioni, giunta al prot. comunale n. 4419 dd. 15/06/2016.

Vista l'autorizzazione prot n. S106/15/307535/19.5.4/1146-2015/FBO/FC del 11/06/2015, pervenuta al prot. Com.le n. 4173/2015, rilasciata dal Dirigente del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento con prescrizioni, che qui integralmente si richiamano;

Rilevato che con il presente provvedimento si approva la documentazione tecnica relativa all'INTERVENTO DUE e precisamente all'ampliamento della strada a monte del campo da calcetto per un importo complessivo di euro 42.994,54=, di cui euro 32.203,16 di lavori (comprensivi di oneri sicurezza per euro 1.503,80) ed euro 10.791,38 per somme a disposizione

Visto che l'Amministrazione ha individuato, a seguito di sondaggio informale tra 3 ditte, la ditta Dinamicoop Cooperativa Sociale di Borgo Chiese per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, che ha offerto un ribasso del 14,750%;

Preso atto della disponibilità offerta dall'arch. Sebastiano Bertolini, per l'incarico di DL dei lavori in oggetto, nonché la disponibilità dell'arch. Mirta Dorna (DRN MRT 73A50 L174H) per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Vista poi la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 159 del 19.08.2016 con cui si disponeva:

1. ... di approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO CINQUE lavori di sistemazione e arredo urbano nell'abitato di Daone C.C. Daone, come redatto dall'arch Sebastiano Bertolini, con sede a Darè (TN), giunto al prot. comunale n. 2409/2016 e 4103/2016 che evidenzia una previsione di spesa complessiva Euro 24.635,28, di cui Euro 18.210,54 di lavori (comprensivi di oneri sicurezza per Euro 1.001,80) ed Euro 6.424,74 per somme a disposizione, nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite in fase autorizzativa;
2. Di impegnare la spesa pari a Euro 24.635,28, all'intervento 2.09.01.01 capitolo 9041 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita disponibilità finanziaria.
3. Di istituire, per le ragioni espresse in narrativa, l'ufficio di direzione dei lavori, affidando al dott. Sebastiano Bertolini, l'incarico per la direzione lavori, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 5851/2016 per un importo complessivo di € 727,98.= (di cui € 573,76.= di imponibile + Cassa Previdenza 4% (€ 22,95.=) + IVA 22% (€ 131,27.=). CIG Z941AE7970

4. Di nominare l'arch. Dorna Mirta coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo le condizioni di cui al preventivo 5833/2016. CIG Z911AE799C.
5. Di affidare i lavori di che trattasi alla ditta Giusti Michele di Valdaone, individuata a seguito di sondaggio informale tra 3 ditte, che ha offerto un ribasso del 21,250% per un importo quindi di euro 14.553,68 + IVA di legge;

Considerato che i lavori sono iniziati in data 07.03.2017 come risulta dal relativo verbale prot. n. 1836 del 07.03.2017;

Vista la richiesta pervenuta in data 09.03.2017 al protocollo nr. 1897 dai signori Pellizzari Alessio, Pellizzari Barbara e Battocchi Fabrizio, in qualità di proprietari rispettivamente della p.ed. 620 in C.C. Daone e della p. fd. 30/3 in C.C. Daone, con cui chiedono di modificare quanto previsto nel progetto di arredo urbano redatto dall'arch. Sebastiano Bertolini, sulle loro proprietà come da elaborato grafico allegato redatto dall'ing. Daniele Tarolli, titolare dello studio Tecnico Archingeo con sede a Pieve di Bono-Prezzo.

Valutata la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al progetto approvato in quanto anche con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 27 del 09.03.2017 si dà atto che rispetto al progetto redatto dall'arch. Sebastiano Bertolini, approvato con deliberazione nr. 159 del 19.08.2016 vi è una riduzione dei costi per il Comune di Valdaone andando a diminuire l'entità delle opere da realizzare sulla proprietà privata e per tale motivo si riteneva opportuno procedere con la redazione di una perizia di variante del suddetto intervento 5;

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Sottolineato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e liberi professionisti destinatari dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza delle strutture tecniche e professionali dello Studio, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Preso atto della disponibilità offerta dall'arch. arch. Sebastiano Bertolini, a redigere la suddetta variante;

Visto il preventivo di parcella dall'arch. arch. Sebastiano Bertolini pervenuto in data 09.03.2017, prot. n. 1904 che prevede per la redazione della perizia di variante un importo di Euro 400,00= oltre agli oneri di legge (Euro 16,00= per Cassa Previdenza 4% + Euro 91,52= di IVA al 22%) per un totale complessivo di Euro 507,52=.

Ritenuto opportuno e necessario affidare tale incarico per la perizia di variante all'originario progettista oltre che Direttore dei Lavori;

Valutato attentamente il suddetto preventivo e ritenuto congruo;

Considerato che sempre il DL nella nota pervenuta in data 20.03.2017, prot. n. 2157 precisa che *"i maggiori costi delle spese tecniche per la stesura della variante n. 1, come da preventivi dd. 08.03.2017 e 15.03.2017 risultano finanziati mediante il recupero di una percentuale degli imprevisti contemplati nelle somme a disposizione dei rispettivi quadri economici dell'opera e pertanto non è richiesto nessun ulteriore finanziamento da parte dell'Amministrazione."*

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Considerato che, stante le peculiarità della presente variante, ricorrono tutte le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 2, lettera f), della L.P. 2/2016;

Visto il T.U.L.L.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L nonché la L.R. 23.10.1998 n.10;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2016 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2016, la quale al punto 11 ha specificato che l'atto di indirizzo adottato ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo atto di indirizzo, limitatamente alle previsioni dell'esercizio precedente confermate nel nuovo documento contabile;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 4017 dd. 01/06/2016, il decreto sindacale prot. n. 4018 di data 01.06.2016 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 4019 di data 01.06.2016 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi, il decreto sindacale prot. n. 9308 di data 15.12.2016 di nomina del responsabile dell'area finanziaria ed il provvedimento del Sindaco n. 1/2017 prot. n. 271 di data 16.01.2017 di nomina del responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Richiamato il punto 6 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017 il quale fissa al 28.02.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e dei documenti allegati;

Richiamata l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017 siglato in data 23.02.2017, con il quale è stato prorogato al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e dei documenti allegati.

Richiamato l'art. 163 del TUEL approvato con Dlgs. n. 267/2000, il quale disciplina l'esercizio provvisorio.

DETERMINA

1. **Di affidare**, per quanto meglio specificato in premessa, all'**arch. SEBASTIANO BERTOLINI di Tre Ville (TN)**, l'incarico per la redazione della **PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 5**, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 1904 del 09.03.2017 che viene allegato alla presente e che prevede un importo netto pari a € 400,00= oltre agli oneri di legge (Euro 16,00= per Cassa Previdenza 4% + Euro 91,52= di IVA al 22%) per un totale complessivo di Euro 507,52=;
2. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - a) il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la suddetta perizia di variante entro 20 giorni dalla data di affidamento dell'incarico, in numero di copie cartacee sufficienti ad ottenere tutte le varie autorizzazioni ed una in formato digitale (.pdf);
 - b) il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente;
 - c) il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti;
 - d) qualora il professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell'importo; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
 - e) il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Tecnico dietro presentazione di fattura;
 - f) il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura dei professionisti presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui sono iscritti;
 - g) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
3. **Di dare atto che** la spesa complessiva di cui al punto 1, che ammonta a complessivi € 507,52= (oneri fiscali inclusi) trova già imputazione alla missione 08 programma 01 titolo 2 macroaggregato 02 - capitolo 9041 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2017 in esercizio provvisorio;
4. **Di dare atto che** il Tecnico contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG assegnato. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
5. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
6. **Di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice ed all' arch. Sebastiano Bertolini in qualità di progettista e direttore dei lavori;
7. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
8. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Walter Ferrazza

